

ADACTA RISPONDE



*Borsa e Mercati*

## Fallimenti e concordati: cosa cambia con la

### nuova legge?

*Quali sono i principali tratti innovativi introdotti con l'ultima riforma apportata alla legge fallimentare?*

Secondo gli ultimi dati elaborati da Unioncamere, mentre a livello nazionale i fallimenti delle imprese italiane sono rallentati del 5% rispetto agli ultimi 4 anni (12.583 procedure da gennaio a novembre 2015 ...

## Borsa E Mercati



Tweet



Share



# Fallimenti e concordati: cosa cambia con la nuova legge?

DI LUIGI DE ANNA

*Quali sono i principali tratti innovativi introdotti con l'ultima riforma apportata alla legge fallimentare?*

Secondo gli ultimi dati elaborati da Unioncamere, mentre a livello nazionale i fallimenti delle imprese italiane sono rallentati del 5% rispetto agli ultimi 4 anni (12.583 procedure da gennaio a novembre 2015 contro 13.223 dello stesso periodo 2014), non è così in Veneto. La nostra regione è la terza, dopo Lombardia e Lazio, per numero di fallimenti: 1162 a novembre 2015. Secondo Unioncamere Veneto, al 3° trimestre 2015, il Veneto ha perso più di un'azienda al giorno: sono infatti 344 i fallimenti e concordati, + 13,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

In questo contesto economico, si colloca l'ulteriore modifica alla legge fallimentare introdotta dal legislatore con il decreto legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito nella legge 6 agosto 2015 n. 132, entrata in vigore il 21 agosto 2015.

Diverse sono le modifiche introdotte con tale riforma, a partire da quelle che riguardano la procedura fallimentare in senso stretto mediante l'emanazione di previsioni idonee:

- ad abbreviare la durata dei fallimenti - in un periodo massimo di due anni salvo giustificati motivi di ritardo nella liquidazione dell'attivo; (art. 104-ter),
- ad acquisire più facilmente i beni all'attivo (art. 64) e alla possibilità di vendita con incasso rateizzabile (art. 107),
- a chiudere il fallimento anche in pendenza di giudizi (art. 118);
- alla trattazione in via privilegiata delle cause in cui è coinvolto il fallimento da parte del Tribunale (art. 43)

Importanti modifiche hanno riguardato anche il concordato preventivo mediante l'introduzione di una percentuale minima di soddisfazione per i creditori chirografari (20% in ipotesi di concordato liquidatorio puro) (art. 160), ma anche mediante l'apertura alla concorrenza tra diverse proposte di concordato (art. 163).

È stata introdotta ex novo, con l'art. 163-bis, una disciplina riguardante l'obbligo di apertura alla concorrenza nel caso di trasferimento dell'intera azienda, di uno o più rami, o di specifici beni così da permettere la partecipazione di altri interessati, anche in quelle proposte di concordato ove il debitore abbia già individuato un possibile acquirente.

In tema di finanziamento dell'impresa in crisi, sono stati introdotti dall'art. 182-quinquies nuovi strumenti per il reperimento delle risorse necessarie introducendo, tra l'altro, una procedura - applicabile nei casi di particolare urgenza - che prevede la richiesta di autorizzazione, presentata direttamente al Tribunale e senza necessità di ulteriori attestazioni, a contrarre finanziamenti prededucibili.

Infine, con l'art. 182-septies si sono introdotti i nuovi strumenti dell'accordo di ristrutturazione con gli intermediari finanziari e della convenzione di moratoria che hanno l'innovativa caratteristica di estendere, in presenza di determinate condizioni, gli effetti dell'accordo o della convenzione stipulati con la maggioranza qualificata dei creditori finanziari anche nei confronti delle banche non consenzienti.

Molti quindi i passi avanti e le novità introdotte con le recenti modifiche alla legge fallimentare; sarà interessante capire se le stesse verranno confermate o saranno ulteriormente riviste in occasione della riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza attualmente all'esame del Governo.

[l.deanna@adacta.it](mailto:l.deanna@adacta.it)

Domenica 24 Gennaio 2016  
© RIPRODUZIONE RISERVATA